

Diocesi di Conversano-Monopoli

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri sono i cosiddetti “ uomini onesti e saggi”: persone che per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrari sull’andamento di un’istituzione o associazione, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili.

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da:

- Direttore Spirituale che lo presiede;
- Un Confratello o Consorella scelto dal Direttore Spirituale;
- tre Confratelli o Consorelle eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto su una lista di sei candidati proposti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 5 anni.

2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- comporre bonariamente le eventuali divergenze che dovessero sorgere nella Confraternita;
- preparare, dopo aver sentito il Consiglio Direttivo uscente, la lista dei candidati per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo,
- deliberare circa la dimissione dei Confratelli.

Le competenze del Collegio dei probiviri sono stabilite dagli artt. 11, 12, e 34 dello Statuto Diocesano per le Confraternite vigente, emanato il 01 novembre 2016.

3. Norme di comportamento

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione ai fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza.

4. Regole generali di funzionamento

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

- Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza.
- In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi, si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
- Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi.
- Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.
- L’avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio, dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
- Il Presidente della Confraternita, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l’attuazione.

- Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio, provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio della Confraternita. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati, con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

5. Tipi di procedimento

I procedimenti di competenza del Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- procedimento disciplinare;
- conciliazione di controversie interne;
- interpretazione dello Statuto;
- accertamento dei requisiti dei Confratelli e Consorelle e delle cause di incompatibilità;
- parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative.

6. Procedimento disciplinare: istruttoria

- Nei casi indicati dall'art. 11 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
- L'istanza, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

7. Procedimento disciplinare: decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data di invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- censura;
- sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
- proposta di radiazione dalla Confraternita.

L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'iscritto e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all'art.3 dello statuto.

8. Conciliazione di controversie interne:

- Le controversie insorte tra organi, tra iscritti, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
- La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti, oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.
- Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti della Confraternita entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.
- E' fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso all'Ordinario Diocesano.